

Sistema Socio Sanitario



ATS Brianza

Interventi di bonifica di materiali contenenti AMIANTO nell'ATS della Brianza



ANNO 2018

La normativa sulla bonifica di materiali contenenti amianto e per la tutela dei lavoratori

Con la **Legge n. 257 del 27 marzo 1992**, sono state vietate in Italia l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto. Restava però possibile utilizzare materiali contenenti amianto già in possesso delle aziende. Soltanto con il **DM 14 dicembre 2004** veniva vietato l'uso dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto intenzionalmente aggiunto, fatta salva la possibilità di mantenere in uso materiali già installati o in uso prima della data di entrata in vigore del decreto e fino alla loro eliminazione o fine della vita utile.

Oggi l'esposizione professionale riguarda in primo luogo i lavoratori impiegati nelle operazioni di rimozione e bonifica di materiali contenenti amianto; queste operazioni possono essere svolte soltanto da ditte iscritte **all'ALBO GESTORI AMBIENTALI** ai sensi dell'art. 12 comma 4 della L. 257/1992 e dell'art. 212 del D.Lgs 152/06. All'apposito registro si devono obbligatoriamente iscrivere le imprese che effettuano lavori di bonifica (rimozione, incapsulamento, confinamento) di manufatti contenenti amianto, nelle categorie 10A o 10B in base al tipo di manufatto da bonificare:

Categoria 10A per attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata su materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi (COMPATTO).

Categoria 10B per attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata su materiali d'attrito, materiali isolanti, contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto (FRIABILE).

I lavoratori e chi dirige sul posto l'attività di bonifica devono essere in possesso di **specifica abilitazione**, ottenuta frequentando rispettivamente i corsi operativi e gestionali previsti dalla Legge 257/92 art. 10 comma 2 lett. h), dal DPR 8 agosto 1994 e, per quanto riguarda la Lombardia, dalla Legge Regionale 17/2003 - PRAL punto 6.

Attualmente le misure di **tutela dei lavoratori** esposti ad amianto sono contenute nel titolo IX – Capo III del DLgs 81 del 9 aprile 2008; altre indicazioni tecniche sulle metodiche di bonifica che possono influire sulla sicurezza dei lavoratori sono specificate nel DM 06/09/1994 e nel DM 20/08/1999.

IL PROCESSO E LE ATTIVITA' SVOLTE DALLA ATS

Il DLgs 81/08 prevede che il datore di lavoro valuti i rischi e trasmetta all'ASL (ATS in Lombardia):

- Una **notifica** ai sensi dell'art. 250 prima dell'inizio dei lavori che espongono ad amianto in cui sono indicati giorno di inizio, durata e informazioni sul lavoro svolto.
- Limitatamente ai lavori di demolizione o rimozione, almeno 30 giorni prima dell'esecuzione, il **piano di lavoro** in cui sono indicate le misure di tutela per i lavoratori e per l'ambiente, giorno e ora di inizio dei lavori; con l'invio del piano si adempie anche all'obbligo di notifica.

A seguito della presentazione delle comunicazioni, l'ASL (ATS in Lombardia) valuta la documentazione pervenuta e, se necessario, **richiede eventuali integrazioni e modifiche** oppure **formula prescrizioni operative**.

Durante l'esecuzione dei lavori effettua vigilanza con **controlli a campione nei cantieri** in cui viene effettuata la bonifica.

Nel caso in cui si tratti di materiale in **matrice friabile**, che richiede maggior cautela nei lavori in quanto le fibre possono essere facilmente rilasciate e disperse con rischi per lavoratori ed ambiente, l'intervento viene eseguito con un confinamento della zona di lavoro che viene mantenuta in depressione. ATS partecipa alle prove di confinamento statico e dinamico della zona confinata prima dell'inizio lavori; al termine effettua il sopralluogo visivo finale e riceve l'esito dei campionamenti di fibre aerodisperse con successivo esame in microscopia elettronica per certificare l'avvenuta bonifica e la restituibilità dell'ambiente all'uso.

A fine anno i datori di lavoro sono tenuti ad inviare a Regione ed ASL (ATS) una relazione ai sensi dell'art. 9 della legge 257/92 in cui viene descritta la tipologia dei lavori effettuati, vengono indicati i quantitativi di materiale bonificato e il livello di esposizione dei lavoratori.

IL SISTEMA INFORMATIVO DI REGIONE LOMBARDIA

In Lombardia la trasmissione delle Notifiche, dei Piani di lavoro e delle relazioni annuali avviene per via telematica mediante l'applicativo GEMA che fa parte dei sistemi informativi regionali della Lombardia. I dati riportati nel seguito sono stati estratti da questi applicativi o dalla pubblicazione "Piano dei Controlli 2019" a cui si rimanda per informazioni più dettagliate sull'attività PSAL.

I PIANI DI BONIFICA PRESENTATI NEL 2018

Nel corso del 2018 sono stati presentati 1.910 piani di lavoro per la bonifica di materiali contenenti amianto. Si tratta prevalentemente di demolizioni e rimozioni di materiali in opera (1.706) o di lastre a terra (148); le bonifiche senza rimozione sono più limitate e comprendono l'incapsulamento (55) e il confinamento (1). I controlli sulle bonifiche sono stati attuati in 256 casi.

Figura 1 –Piani presentati in ATS-Brianza nel 2018 per tipologia di matrice.




Figura 2 – Piani presentati in ATS-Brianza nel 2018 per la bonifica di amianto in matrice compatta per tipologia di materiale.





Figura 3 – Piani presentati in ATS-Brianza nel 2018 per la bonifica di amianto in matrice friabile per tipologia di materiale.



Le quantità stimate dei materiali da bonificare indicate nei piani sono le seguenti:

Materiale in matrice **COMPATTA**

- Confinamento 200 m²
- Incapsulamento 9.234 m²
- Complessivamente rimosso e demolito 609.747 m²
- Interventi su lastre rinvenute a terra 6.697 m²

Materiale in matrice **FRIABILE**

- Incapsulamento 24 m²
- Complessivamente rimosso e demolito 8.257 m²

LE RELAZIONI PRESENTATE DALLE AZIENDE BONIFICATRICI AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 257/92

Non sempre dopo la presentazione del piano il lavoro viene effettivamente eseguito; in qualche caso non coincidono l'anno di presentazione del piano e quello in cui i lavori vengono eseguiti, soprattutto ad inizio e fine anno; questo spiega le possibili discrepanze tra le due rendicontazioni. Le relazioni pervenute ai sensi dell'art. 9 della Legge 257, riguardano esclusivamente i lavori effettivamente eseguiti nell'anno di riferimento. Nel considerare le quantità di materiale bonificato in termini di peso,

occorre poi ricordare che in discarica viene inviato non solo il materiale contenente amianto oggetto di bonifica ma anche tutto ciò che può risultare contaminato (DPI, materiali edilizi non facilmente separabili dal manufatto contenente amianto, terreno, fanghi di lavaggio, filtri etc).

Sono pervenute tramite il sistema informativo regionale 1.819 relazioni di cui 47 per bonifica di materiali in matrice friabile e 1.772 per materiali in matrice compatta.

Figura 4 – Percentuale di relazioni pervenute per tipo di materiale effettivamente bonificato.




Figura 5 – Numero di relazioni pervenute per tipo di manufatto di amianto in matrice compatta; ATS Brianza, lavori eseguiti nel 2018.





Figura 6 – Numero di relazioni pervenute per tipo di manufatto di amianto in matrice friabile; ATS Brianza, lavori eseguiti nel 2018.



Complessivamente nel corso del 2018 nel territorio della ATS Brianza sono state bonificate 10.338,95 t di amianto di cui 70,35 t in matrice friabile e 10.268,6 t in matrice compatta.